



**COMUNE DI LUMEZZANE**  
Provincia di Brescia

Via Monsuello 154 - 25065 Lumezzane S.S.  
Tel . 030/89291 - FAX 030/8921510  
Partita I.V.A. 00563590983 - Cod. Fisc. 00451340178

**SCHEMA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CHIOSCO DI PROPRIETA' COMUNALE E LA RELATIVA AREA DI PERTINENZA PRESSO IL PARCO "VAL DE PUT" A LUMEZZANE.**

**TRA**

Il COMUNE DI LUMEZZANE (cod. fis. 00451340178) con sede in Lumezzane, Via Monsuello 154 nella persona del Dirigente del Dipartimento Interventi Territoriali arch. Gian Piero Pedretti nato a Pianico (BG) il 22.08.1955, espressamente autorizzato alla presente stipula ai sensi delle vigenti norme di legge, di regolamento e statutarie,

**E**

IL/La Sig/Sig.ra \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_)  
il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ - \_\_\_ in \_\_\_\_\_, \_\_\_ -  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_ (CONCESSIONARIO);

**P R E M E S S O**

Il Comune di Lumezzane, per assicurare una continua e più ampia fruibilità del parco pubblico "Val De Put" e per favorire la creazione di nuove imprese, intende concedere in uso il chiosco e la relativa area di pertinenza posti all'interno del Parco Pubblico Comunale

*Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto le parti convengono di stipulare quanto segue:*

**ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE.**

1. La presente convenzione regola le modalità di conduzione della concessione per la gestione di un chiosco per la somministrazione di alimenti o bevande e/o per il tempo libero all'interno del parco comunale denominato "Val De Put", nonché della relativa area di pertinenza, identificato catastalmente al Fg. 23 Mapp. 103 parte e 193 parte, per una superficie di circa 33 mq, oltre all'area pertinenziale esterna di circa 36 mq come da allegata planimetria.

**ART. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione avrà la durata di 8 anni, con decorrenza \_\_\_\_\_ e scadenza \_\_\_\_\_, e la cessazione della medesima avviene senza necessità di disdetta.

### **ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA CONCESSIONE**

1. Il concessionario, a propria cura e spese, deve:
  - a) gestire l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, subordinatamente all'acquisizione di tutte le autorizzazioni, comunque denominate, prescritte dalla legge per il suo svolgimento;
  - b) garantire un'apertura giornaliera di 4 ore per 5 giorni settimana, salvo avverse condizioni meteo;
  - c) garantire il funzionamento e la pulizia dei bagni pubblici annessi al chiosco, in corrispondenza all'apertura della struttura
  - d) procedere alla posa dei contatori, al relativo allaccio e all'intestazione delle utenze;
  - e) procedere al pagamento della TARI;
  - f) predisporre arredi e attrezzature necessarie all'esercizio dell'attività. (La proposta di arredo e attrezzature per l'esterno dovrà essere, prima del definitivo acquisto, autorizzata dal Comune sotto il profilo dell'inserimento funzionale ed estetico nel contesto del parco)

Tutte le predette attività saranno svolte dal concessionario in piena autonomia organizzativa e nel proprio interesse, contribuendo il decoro del parco pubblico.

### **ART. 4 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. Nello svolgimento delle attività indicate al precedente articolo, il concessionario deve: osservare le leggi a tutela dei lavoratori ed impiegati; assolvere agli obblighi contributivi e fiscali; curare il patrimonio pubblico occupato con la diligenza del buon padre di famiglia.
2. La concessione non può costituire oggetto di sub concessione.
3. Se approvato dal Comune la concessione può essere ceduta a terzi in caso di cessione del ramo d'azienda interessato dalla concessione;
4. La manutenzione ordinaria resta a carico del Concessionario, mentre quella straordinaria sarà a carico del concedente.

### **ART. 5 RESPONSABILITÀ DEL COMUNE**

1. L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per furti di materiale di proprietà del Concessionario custoditi nel chiosco o per danni al medesimo e così pure per danni a qualsiasi titolo a persone e cose per tutta la durata della concessione o a causa dell'utilizzo del bene stesso.

### **ART. 6 RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO**

1. Il Concessionario è responsabile dei danni che dovessero derivare comunque a se stesso, a terzi o al Comune in dipendenza della concessione e a suo carico sarà il rimborso per intero dei danni stessi, senza riserve ed eccezioni.

### **ART. 7 CANONE DI CONCESSIONE**

1. Per la concessione dell'occupazione del parco pubblico, il concessionario sarà tenuto al pagamento di un canone annuo di concessione nella misura di €.\_\_\_\_\_. Il pagamento dovrà avvenire in due rate fisse semestrali, la prima entro il mese di maggio, la seconda entro il mese di ottobre di ogni anno.

2. Il canone dovrà essere versato a partire dall'anno 2022;
3. il canone sarà annualmente aggiornato nella misura della variazione assoluta accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente;
4. In caso di ritardato pagamento si applicheranno gli interessi moratori nella misura stabilita dalla legge.
5. Il mancato puntuale pagamento di un'intera annualità del canone costituirà motivo di revoca della concessione.

#### **ART. 8 AUTORIZZAZIONI**

1. Il Concessionario si impegna ad acquisire dalle competenti autorità ogni eventuale autorizzazione, concessione o licenza relativa all'utilizzo dell'immobile per l'espletamento delle attività previste.

#### **ART. 9 RECESSO**

1. Il Concessionario ha il diritto di recedere in qualunque momento dalla concessione, dandone preavviso al Comune con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sei mesi prima della data di rilascio.
2. Il Comune ha la facoltà di revocare per giustificati motivi la concessione senza preavviso e senza risarcimento danni alla parte concessionaria.
3. Al termine della concessione, sia per scadenza naturale, che per disdetta da parte del concedente o del Concessionario, non sarà riconosciuta l'indennità della perdita dell'avviamento commerciale.

#### **ART. 10 REVOCA DELLA CONCESSIONE**

1. Oltretutto per gravi motivi d'interesse pubblico, la concessione potrà essere revocata dal Comune in caso di omesso adempimento da parte del concessionario ad uno degli obblighi previsti dalla stessa concessione.
2. Si procederà in ogni caso alla revoca della concessione in danno al concessionario nei seguenti casi:
  - a) interruzione dell'attività svolta all'interno del chiosco per più di trenta giorni consecutivi senza giustificato motivo o per violazioni di leggi;
  - b) revoca delle autorizzazioni abilitative dell'attività;
  - c) mancato puntuale pagamento di un'intera annualità del canone;
  - d) sub concessione anche parziale;
  - e) cessione non autorizzata della concessione;
  - f) mancato rispetto di quanto offerto in sede di offerta tecnica.

#### **ART. 11 COPERTURE ASSICURATIVE**

1. L'Amministrazione Comunale da atto che l'immobile (escluso il suo contenuto) verrà coperto da assicurazione per rischi da incendio al fabbricato.

#### **ART. 12 CONTROVERSIE**

1. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in sede di esecuzione della concessione, verranno risolte in via bonaria od in alternativa con ricorso al giudice competente.

**ART. 13 SPESE IMPOSTE E TASSE**

1. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti della presente concessione sono a carico del Concessionario nessuna esclusa, salvo quanto previsto al successivo punto n. 3.
2. Ai sensi dell'art. 5 p. 2 della tariffa parte II allegata al D.P.R. 131/86 e successive modifiche, il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

**ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.  
Lumezzane, \_\_\_\_\_

<p>IL CONCEDENTE Comune di Lumezzane Dirigente Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio Ing. Andrea Alfredo Zuccoli</p> <p>_____</p>	<p>IL CONCESSIONARIO</p> <p>_____</p>
---	---------------------------------------